



COMUNE DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280
Tel. 0498090211 - Fax 0498090200
www.comune.vigonza.pd.it

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Allegato n. 2

CONTRATTO DI COMODATO

di n° 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in _____ a seguito del "Contratto per la mobilità gratuita garantita" del _____, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

TRA

la dott.ssa _____ in qualità di Capo Settore Servizi Sociali del Comune di Vigonza, la quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo presso la cui sede, per la carica rivestita, risulta domiciliata (C.F. 80010350280 e P.I. 01480860285), di seguito nel presente atto denominato per brevità "**Comune**"

E

La ditta _____ C.F. e P. I.V.A. _____, in nome e per conto della quale interviene in quest'atto il Procuratore Sig. _____, nato a _____ il _____, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "**Ditta**";

Premesso che

La sottoscrizione del "Contratto per la mobilità gratuita garantita" del _____ è presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato;

Tutto ciò premesso, fra le parti si stipula quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato;

Art. 2 – OGGETTO

La Ditta dà in comodato gratuito al Comune, che accetta e s'impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n.° 1 (uno) autoveicolo nuovo di marca _____ mod. _____, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n° 4 o 6 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n° 1 sedia a rotelle per disabili, dotato

di sistema di climatizzazione. Il mezzo deve essere riconducibile al Comune di Vigonza, per tale motivo sulla carrozzeria dello stesso deve essere posta la scritta “Comune di Vigonza – Servizi Sociali”.

Art. 3 – DESTINAZIONE DELL’AUTOVEICOLO

L’autoveicolo s’intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate ed attività connesse.

Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate s’intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

Art. 5 - TITOLARITÀ GIURIDICA

Il Comune di Vigonza non potrà avanzare alcuna pretesa sull’autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun’azione esecutiva sull’autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

Art. 6 - CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO

La consegna dell’autoveicolo avviene presso la sede del Comune di Vigonza a cura della Ditta.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 4 (quattro) anni. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, il Comune potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni, dandone comunicazione scritta alla ditta almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che il Comune non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, la Ditta potrà esigere l’immediata restituzione dell’autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell’autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo per entrambi le parti contraenti.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO

La Ditta potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare al Comune mediante raccomandata A/R., qualora quest’ultimo utilizzi l’autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

Art. 9 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte del Comune dovrà avvenire presso la sede del Comune di Vigonza entro 30 giorni dalla data di preavviso.

Art. 10 - CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui il comodatario ritardi la restituzione dell'autoveicolo comodato, sarà dovuta alla Ditta una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

Art. 11 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE

11.1 - La Ditta provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale del veicolo, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente e passeggeri, delle polizze assicurative Kasko (senza franchigia o franchigia a carico della Ditta) per eventuali danni causati al veicolo, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione e dei cambi gomme previsti per legge (cambio gomme per stagione invernale ed estiva) e comunque di una sostituzione delle gomme "estive" ed "invernali" se necessario. La Ditta si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire al Comune il tagliando dell'assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo, nonché copia delle polizze assicurative.

11.2 - Sono a carico della Ditta anche i costi relativi all'ordinaria manutenzione dell'autoveicolo, quali cambio pneumatici e olio e quelli relativi alla manutenzione delle parti elettriche e meccaniche dell'elevatore.

11.3 - La ditta si impegna a corrispondere al Comune l'eventuale contributo per l'acquisto del carburante pari ad euro _____, come da offerta annuale presentata. I suddetti buoni per l'acquisto del carburante per il primo anno devono essere corrisposti entro un mese dalla consegna del mezzo, per gli anni successivi entro la medesima scadenza annuale.

11.4 - La Ditta si impegna nei confronti del Comune a sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

11.5 - Nel caso di incidente, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, la Ditta si impegna nei confronti del Comune a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell'autoveicolo, offrendo al Comune le tutele previste nell'apposita polizza Kasko. Nel caso il fermo

dell'autoveicolo si protragga oltre il quindicesimo giorno, la Ditta si impegna a consegnare al Comune un autoveicolo sostitutivo idoneo.

11.6 - La Ditta si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità del Comune e l'interesse degli utenti che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o del Comune. Rimane diritto esclusivo della Ditta apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.

Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

12.1 - Il Comune, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del presente contratto.

12.2 - E' fatto divieto al Comune di concedere l'autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con il Comune e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 4 , a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto dalla Ditta. In ogni caso, il Comune si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto alla Ditta i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'impiego dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).

12.3 - Il Comune si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine.

12.4 - Sono a carico del Comune i costi relativi all'utilizzo dell'autoveicolo, quali i costi relativi all'autista e al carburante.

12.5 - Il Comune si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere la patente da almeno 1 (uno) anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Sono a carico del Comune le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

12.6 - Il Comune risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni, oltre alle spese. E' fatto obbligo al comodatario di trasmettere alla Ditta copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 (quindici) giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (es. La Ditta) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, il Comune dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni, oltre alle spese sostenute anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

12.7 - E' incombenza del Comune richiedere alle autorità competenti l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito nelle "zone a traffico limitato" ed il parcheggio nelle "zone a sosta limitata", simboleggiata dallo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'automezzo.

12.8 - In caso di sinistro, il Comune si obbliga ad informarne immediatamente oltre che la Compagnia Assicurativa anche la Ditta. Il Comune sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d'Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

12.9 - E' fatto divieto al Comune di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati e tanto meno di apporne di diversi. Il Comune è altresì obbligato ad informare la Ditta di qualsivoglia irregolarità, ovvero difformità, che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo, tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

12.10 - Il Comune si impegna altresì a presentare alla Ditta comodante, entro la fine di ogni anno (a partire da quello successivo alla consegna dell'autoveicolo), una relazione contenente lo stato dei loghi pubblicitari affissi sull'autoveicolo.

12.11 - Il Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, si impegna a fornire alla comodante un resoconto annuale dei servizi e delle attività nei quali è stato impiegato l'autoveicolo oggetto del presente contratto di comodato, avvalendosi dell'apposito questionario che la Ditta provvederà ad inviargli entro il 1° settembre di ogni anno.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 11 e 12, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando la Ditta sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

Art. 15 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Padova.

Art. 18 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a _____, il _____

IL COMUNE DI VIGONZA

LA DITTA

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 12, 17 e 18;

IL COMUNE DI VIGONZA

LA DITTA

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)